

Oggetto: Conferma della limitazione del numero dei prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra per le attività di aviazione generale sull'Aeroporto Marco Polo di Venezia, disposta con il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 106058 del 19 ottobre 2017.

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il Codice della Navigazione ed in particolare gli articoli 687, 705 e 706;
- Vista la Direttiva comunitaria n. 96/67/CE del Consiglio, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della comunità;
- Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni volte a dare attuazione nell'ordinamento italiano alla citata Direttiva Comunitaria e in particolare le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5, concernenti la possibilità da parte dell'ENAC di disporre la limitazione del numero dei prestatori dei servizi di assistenza a terra per talune specifiche categorie di servizi tra quelle indicate nell'Allegato A del medesimo decreto legislativo;
- Visto il Regolamento adottato dall'ENAC recante "Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra", edizione 8^a, approvato in data 5 maggio 2023, in base al quale la certificazione dei prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra è ora distinta in certificazione di classe 1 e 2, in relazione alla classe di appartenenza dell'aeromobile in base alla classificazione ICAO cui è rivolta l'attività di assistenza, e non più in base alla tipologia di attività svolta dall'aeromobile assistito, vale a dire di aviazione commerciale o di aviazione generale;
- Visto l'art. 23, co. 4, del citato Regolamento che reca la disciplina transitoria con riguardo agli effetti dei provvedimenti di limitazioni già adottati in relazione alla nuova classificazione delle certificazioni rilasciate in favore dei prestatori aeroportuali di assistenza a terra;
- Visto il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 106058 del 19 ottobre 2017, con il quale è stata disposta, sia per le attività di aviazione commerciale che per quelle di aviazione generale, la limitazione a due prestatori di servizi di assistenza a terra per l'Aeroporto Marco Polo di Venezia, per le categorie di servizi 3 (assistenza bagagli), 4 (assistenza merci e posta), limitatamente all'assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, partenza e transito tra l'aerostazione e l'aeromobile, e 5 (assistenza operazioni in pista), con esclusione della sottocategoria 5.7, nonché statuito che la società di gestione SAVE S.p.A. (di seguito SAVE) dovesse svolgere le previste procedure di selezione, ai fini della individuazione dei prestatori autorizzati ad operare per le categorie di servizi oggetto di limitazione per la durata di 7

anni, decorrenti dalla data di comunicazione all'ENAC degli esiti della gara svolta;

- Vista la nota n. 3506 del 29 ottobre 2018, con la quale la società SAVE ha comunicato all'ENAC gli esiti della gara svolta per l'individuazione dei prestatori autorizzati a svolgere per la durata di sette anni le attività di aviazione commerciale per i servizi aeroportuali di assistenza a terra oggetto del citato provvedimento di limitazione e che pertanto potranno continuare ad operare in regime di limitazione fino al 29 ottobre 2025;
- Vista l'istanza del 21 luglio 2020 con la quale la società Argos Vip Private Handling s.r.l. (di seguito Argos VPH) aveva richiesto all'ENAC di rivalutare il citato provvedimento di limitazione, in considerazione della drastica riduzione del traffico aereo conseguente agli effetti della Pandemia da Covid 19;
- Visto il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 72 del 16 agosto 2021, con il quale era stata evidenziata, a carattere generale per tutti gli aeroporti, la necessità di rivalutare le istruttorie dei provvedimenti di limitazione già adottati in relazione agli effetti prodotti sul settore aeroportuale dalla Pandemia da Covid 19;
- Vista la nota n. 31966 del 17 marzo 2022, con la quale l'ENAC ha chiesto alla società SAVE di produrre un documento recante gli elementi tecnici e le valutazioni aggiornate della società sulla permanenza dei presupposti per il mantenimento della limitazione disposta per l'aviazione generale a seguito della quale non è stata espletata alcuna gara, tenuto conto sia del citato provvedimento dell'ENAC n. 72 del 16 agosto 2021, sia della sentenza del TAR Veneto n. 1396 del 20 agosto 2021, con la quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla società Argos VPH, è stato annullato, con specifico riferimento all'Aeroporto di Venezia, il provvedimento n. 112930 del 16 novembre 2021 con il quale l'ENAC aveva espresso l'avviso che la citata emergenza sanitaria non costituisse di per sé motivo sufficiente per riesaminare i provvedimenti di limitazione già adottati;
- Vista l'Analisi Funzionale Operativa (AFO) trasmessa dalla società SAVE, con nota n. 1004 del 24 maggio 2022, recante i richiesti aggiornati elementi di valutazione della società in ordine alla sussistenza della necessità di mantenere la limitazione vigente, le cui conclusioni sono nel senso che permarrebbero le criticità operative e infrastrutturali che impediscono l'ingresso di ulteriori operatori, rispetto ai due previsti, per le attività di assistenza aeroportuale in favore delle attività di aviazione generale, con conseguente richiesta di conferma del vigente provvedimento di limitazione;
- Vista la nota n. 77211 del 23 giugno 2022, con la quale la Direzione Gestione Aeroporti dell'ENAC, nel trasmettere alle competenti direzioni tecniche dell'Ente la relazione tecnica della società SAVE, ha richiesto alle citate direzioni di esprimere le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di conferma della vigente limitazione richiesto dalla società SAVE;
- Vista la relazione tecnica della società Tecnic Consulting Engineer dell'8 luglio 2022, consulente della società Argos VPH, trasmessa da quest'ultima con e-

mail pec del 13 luglio 2022, nella quale sono esposte le ragioni per le quali si sostiene che non risulterebbero sussistere motivate ragioni inerenti la capacità e la sicurezza operativa per confermare la vigente limitazione del numero dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in favore dell'aviazione generale;

- Vista la nota n. 87054 del 14 luglio 2022, con la quale la Direzione Gestione Aeroporti ha inoltrato alle Direzioni tecniche dell'Ente la citata relazione tecnica della società Tecnic Consulting Engineer, ai fini delle richieste valutazioni di competenza;
- Vista la relazione integrativa, datata 12 settembre 2022, trasmessa dalla società SAVE, con nota n. 1753 del 13 settembre 2022, recante osservazioni in ordine ai contenuti della citata relazione tecnica della società Tecnic Consulting Engineer;
- Vista la e-mail del 13 settembre 2022, con la quale la Direzione Gestione Aeroporti, nel fare seguito alla propria citata nota del 23 giugno 2022, ha inoltrato anche la relazione tecnica integrativa della società SAVE alle direzioni tecniche dell'Ente ai fini dell'espressione delle proprie valutazioni di competenza;
- Vista la nuova relazione tecnica della società Tecnic Consulting Engineer, datata 2 novembre 2022, recante una serie di controdeduzioni rispetto alle osservazioni sollevate nella citata relazione integrativa predisposta dalla società SAVE;
- Vista la nuova AFO trasmessa dalla società SAVE, con nota n. 2456 del 21 dicembre 2022, recante, in particolare, ulteriori elementi con riguardo ai programmi dei lavori sia per le aree air side che per quelle land side;
- Vista la nota n. 160554 del 28 dicembre 2022, con la quale la Direzione Gestione Aeroporti ha trasmesso la citata nuova AFO predisposta dalla società SAVE sia alle competenti direzioni tecniche dell'Ente, ai fini dell'acquisizione del previsto parere, sia alla società Argos VPH, per consentire la produzione delle proprie eventuali ulteriori controdeduzioni, assegnando a tal fine il termine dell'11 gennaio 2023;
- Vista la nota n. 8895 del 24 gennaio 2023, con la quale la Direzione Gestione aeroporti ha accolto l'istanza della società Argos VPH di disporre di un periodo più lungo per produrre le proprie controdeduzioni;
- Vista la nuova relazione tecnica della società Tecnic Consulting Engineer datata 23 febbraio 2023, con la quale sono state confermate nuovamente le ragioni per le quali non sussisterebbero, ad avviso della società di consulenza della società Argos VPH, i presupposti per la conferma del vigente provvedimento limitazione per l'aviazione generale;

- Vista la sentenza n. 1331/2023 del TAR Veneto, con la quale, in sede di ricorso per l'ottemperanza della citata sentenza del TAR Veneto n. 1396/2021, è stata disposta l'assegnazione all'ENAC di un termine di 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla notifica del provvedimento, affinché si pronunci sulla citata istanza della società Argos VPH del 21 luglio 2020 di rivalutazione del provvedimento di limitazione del Direttore Generale dell'ENAC n. 106058 del 19 ottobre 2017, e, nel contempo, la nomina del commissario ad acta, individuato in un dirigente della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, affinché provveda in luogo dell'Amministrazione nel caso in cui il citato termine dovesse spirare inutilmente;
- Vista la relazione istruttoria del 6 ottobre 2023, a firma congiunta della Direzione Aeroporti e della Direzione Operazioni Nord Est, recante le valutazioni espresse dalle citate direzioni in ordine alla richiamata documentazione tecnica prodotta sia dalla società SAVE che dalla società di consulenza Tecnic Consulting Engineer, e trasmessa dalla Direzione territoriale Nord Est, con nota n. 139082 del 24 ottobre 2023, con la quale la medesima direzione esprime la sua condivisione sull'analisi, le considerazioni tecniche e le conclusioni riportate nella citata relazione;
- Considerato che la citata relazione istruttoria, sulla base delle valutazioni riportate nel medesimo documento, perviene alla conclusione che per quanto riguarda le attività di aviazione generale permangono, tenuto anche conto del piano degli investimenti sulle aree aeroportuali di sosta disponibili, le esigenze di limitazione che avevano determinato l'adozione del provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 106058 del 19 ottobre 2017, in ragione della saturazione degli spazi destinati alla sosta dei mezzi di aviazione generale;
- Considerato che lo spazio disponibile costituisce, insieme alla sicurezza e alla capacità, uno dei requisiti alternativamente richiesti a giustificazione delle restrizioni di cui all'art. 4, co. 2, del D.lgs. n. 18 del 1999;
- Considerato che la medesima relazione istruttoria precisa che tale situazione di carenza di spazi disponibili dovrà essere rivalutata al termine dell'anno 2027, entro il quale è previsto un aumento degli spazi disponibili quantificati in circa 6.300 mq, sulla base di una nuova AFO da prodursi da parte della società SAVE, sicché sussistono i presupposti per confermare l'attuale limitazione non oltre la data del 30 giugno 2028, tenuto conto dei tempi necessari per svolgere le occorrenti valutazioni sulla nuova AFO e, in caso di ulteriore conferma della limitazione, per espletare le procedure di selezione dei prestatori di assistenza a terra autorizzati ad operare per le categorie di servizi oggetto di limitazione;
- Considerato che le conclusioni recate dalla relazione predisposta dalle strutture tecniche dell'ENAC costituiscono il risultato di una articolata istruttoria nel corso della quale è stato ampiamente esercitato il diritto di partecipazione della società contro interessata Argos VPH;

Considerato che l'assistenza merci e posta, limitatamente all'assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, partenza e transito tra l'aerostazione e l'aeromobile, è ora ricompresa nella categoria di servizi di assistenza a terra 5 (assistenza operazioni in pista) e non più 4 (assistenza merci e posta);

Dispone

Art. 1

1. In accoglimento dell'istanza presentata dalla società di gestione SAVE, è confermata, fino al 30 giugno 2028, la limitazione sull'Aeroporto Marco Polo di Venezia del numero dei prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra per le attività di aviazione generale, disposta con il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 106058 del 19 ottobre 2017 di cui in premessa.
2. Per effetto di quanto disposto al comma 1, permane sull'Aeroporto Marco Polo di Venezia, fino al 30 giugno 2028, la limitazione a due prestatori di servizi di assistenza a terra in possesso della certificazione di classe 2, per le categorie di servizi 3 (assistenza bagagli) e 5 (assistenza operazioni in pista), con esclusione della sottocategoria 5.7.
3. Il presente provvedimento è efficace dalla data della sua adozione e sostituisce il provvedimento di limitazione del Direttore Generale dell'ENAC n. 106058 del 19 ottobre 2017.

Art. 2

1. All'individuazione dei prestatori di cui all'articolo 1, comma 2, si provvede con procedura di gara da espletarsi secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 18 del 1999.
2. Entro 9 mesi dalla scadenza del termine di affidamento dei servizi di assistenza a terra oggetto di limitazione, a seguito delle procedure di cui comma 1, la società SAVE presenta all'ENAC una nuova analisi funzionale operativa volta a fornire una valutazione aggiornata, avuto riguardo in particolare allo stato dello sviluppo infrastrutturale, sulla permanenza delle condizioni e dei presupposti per il mantenimento, nei medesimi termini, delle limitazioni disposte con il presente provvedimento.

Alessio Quaranta

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)